



**Comune di SCALEA**  
**Provincia di Cosenza**

***Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di SCALEA***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 21/12/2022

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione e Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Misura dell'imposta
- Art. 6 – Versamento dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
- Art. 8 – Rendicontazione
- Art. 9 – Verifiche e controlli
- Art. 10 – Sanzioni tributarie e ravvedimento
- Art. 11 – Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 12 - Riscossione coattiva
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 – Contenzioso
- Art. 15 – Funzionario Responsabile dell'Imposta
- Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, istituita, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con delibera consiliare n. 24 del 29.05.2013.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, la misura dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta.**

1. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento presso strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Scalea.
3. Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta:
  - a) alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici , Motel, Resort, Residence della salute — beauty farm, residence turistico alberghiero;
  - b) residence, agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e case private affittate con contratto di locazione ad uso turistico; ostelli della gioventù, casette , bungalow, case caravan, mobilhome all'interno di campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea e di camper e ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.**

1. L'imposta è a carico di coloro che pernottano in una delle strutture ricettive di cui all'articolo precedente e non risultano iscritti nell'anagrafe di questo Comune.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Scalea.

3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

#### **Articolo 4**

##### **Esenzioni.**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) I residenti nel Comune di Scalea;
  - b) i minori che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i 10 anni di età;
  - c) coloro che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate presenti nel raggio di 30 Km dai confini del Comune di Scalea, in ragione di una persona per degente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero con la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del soggetto degente.
  - d) i soggetti diversamente abili, escluso eventuale accompagnatore, che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
  - e) disabile con handicap grave, ivi incluso eventuale accompagnatore, ai sensi ex legge 104/92;
  - f) i volontari che prestano il proprio servizio sul territorio del Comune di Scalea in occasione di emergenze di protezione civile;

- g) gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, compreso gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per ragioni di servizio, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio di Scalea;
  - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista e un accompagnatore ogni 25 soggiornanti.
  - i) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
2. Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta.**

1. L'imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 4.
2. L'imposta giornaliera è applicata per i primi 7 giorni consecutivi di pernottamento, anche se effettuato presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.
3. Le misure dell'imposta sono le seguenti:
  - a) Imposta pari a € 2,00**  
alberghi, villaggi alberghi ed assimilabili, villaggi turistici, Motel, Resort, Residence della salute — beauty farm, residence turistico alberghiero;
  - b) Imposta pari a € 1,50**
    - residence, agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, ostelli della gioventù;
    - casette, bungalow, case caravan, mobilhome all'interno di campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea di camper e ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

4. La misura dell'imposta è stabilita, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione.
5. Tali misure si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di deliberazioni di variazione adottate nei termini di cui al comma precedente.
6. **L'applicazione dell'imposta per case ed appartamenti per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e case private affittate con contratto di locazione ad uso turistico o concesse ad uso gratuito è disciplinata da apposito regolamento comunale.**

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta.**

1. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza ovvero attraverso annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
  - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro ... fuori campo applicazione IVA");
  - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta.
3. Le somme trattenute dalle strutture a titolo di imposta nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo, con le seguenti modalità:
  - a) piattaforma pagoPA, link reperibile sulla Homepage del sito comunale;

- b) documento di pagamento generato dal portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.**

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Scalea:
  - a) Sono tenuti, attraverso i propri canali informativi, a rendere edotti i soggiornanti circa l'applicazione dell'imposta nonché delle relative entità ed esenzioni;
  - b) Provvedono all'incasso dell'imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza a coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
  - c) Effettuano il versamento al Comune di Scalea delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quinto giorno dalla fine di ciascun mese, con le modalità indicate all'art. 6;
  - d) **In concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.**
  - e) Hanno l'obbligo di presentare al Comune di Scalea tramite la piattaforma web appositamente predisposta, una dichiarazione mensile di cui al successivo art. 8;
  - f) Sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
  - g) Devono, in caso di chiusura temporanea o definitiva della struttura, entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla data di chiusura prevista, informare il Comune mediante

comunicazione per iscritto da inoltrarsi in una delle forme di rito previste. In difetto della predetta comunicazione, rimangono riservati al gestore della struttura tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente Regolamento.

- h) Hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Scalea;
- i) A decorrere dall'anno d'imposta 2021, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 8**

### **Rendicontazione**

- 1) I gestori delle strutture ricettive, hanno l'obbligo di rendicontare l'imposta di soggiorno riscossa e versata al Comune secondo le modalità di seguito specificate.
- 2) Il predetto obbligo è assolto con la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono indicati: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dai clienti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta di soggiorno, devono essere conservate presso la struttura per eventuali controlli dalle forze dell'ordine.
- 3) La suddetta dichiarazione, è resa su piattaforma web, per ogni mese solare e deve essere compilata e trasmessa, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento; anche in caso di assenza di soggiornanti nel corso del mese, i gestori sono tenuti comunque ad effettuare la comunicazione, anche se negativa.

- 4) In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
- 5) Il Comune di Scalea, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione messe a disposizione sul Portale del Comune, fornisce agli operatori del settore l'utilizzo di una piattaforma informatica on-line, dove gli stessi dovranno assolvere a tutti gli adempimenti inerenti all'imposta di soggiorno.

#### **Art. 9**

##### **Verifiche e controlli.**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Onde garantire l'attività di controllo, il Comune può:
  - a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive;
  - b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti;
  - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti;
  - d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta.
5. I soggetti di cui ai punti precedenti devono ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni tributarie e ravvedimento**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, lett. i), dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e una percentuale di occupazione del 75% nel periodo 15 giugno-15 settembre e del 25% per i restanti periodi di attività.
5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
6. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
  - a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

## **Art. 11**

### **Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
  - a. omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d);
  - b. violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a);
  - c. mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera e) e dall'art.8.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.
3. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive salva l'adozione di ordinanza di cessazione di attività ex art. 17 ter TULPS.

### **Art. 12**

#### **Riscossione coattiva.**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto con apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, previa verifica della rendicontazione da parte dell'Ente. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8;
3. Non é rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

#### **Art. 14**

##### **Contenzioso.**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 15**

##### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é individuato nella persona del Responsabile del Settore Entrate.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali e transitorie.**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del d.l. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
3. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia.
4. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scalea.
5. Del regolamento fa parte la seguente modulistica:
  - a) Modulo A) Esenzione assistenza sanitaria;
  - b) Modulo B) Esenzione per autista e/o accompagnatore di gruppi;

- c) Modulo C) Esenzione generico;
- d) Modulo D) Dichiarazione mensile.



*procedimento. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Scalea, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.*

*Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.*

Per presa visione \_\_\_\_\_

**Allegati:**

**-certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato/degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;**

**-copia leggibile del documento di identità del dichiarante;**

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI SCALEA, E' TENUTO A RILASCIARE LE GENERALITA' NONCHE' LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICOVERO O LE GENERALITA' DELLA PERSONA RICOVERATA NONCHE' LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICOVERO DELLA PERSONA ASSISTITA.

**MODULO B) PER GRUPPI**

**IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE GRUPPI**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, per conto

(cognome e nome del **responsabile del gruppo**<sup>1)</sup>)

dell'Agenzia di viaggi e turismo \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_

(insegna dell'Agenzia)

(indirizzo)

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e, in qualità di responsabile del gruppo di n. \_\_\_\_\_ persone

soggiornanti presso \_\_\_\_\_, sito/a in

(tipologia ricettiva e denominazione)

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, scala \_\_\_\_\_, interno \_\_\_\_\_

(indirizzo),

dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_;

consapevole che c il Consiglio Comunale di Scalea ha introdotto, a decorrere dal 1 luglio 2013, l'imposta di soggiorno prevista dall'art.4 del D.Lgs 23/2011; consapevole che per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applicano le sanzioni amministrative di cui Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno della città di Scalea

**DICHIARA**

che, al termine del soggiorno, **non ha corrisposto la tassa di soggiorno per i seguenti componenti del gruppo :**

\_\_\_\_\_

**in quanto esenti ai sensi dell'art. 4, lettera h), del regolamento comunale.**

L'imposta era dovuta per un **importo di euro** \_\_\_\_\_, calcolato sulla base del numero delle persone, dei giorni di durata del soggiorno e della misura prevista dall'5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno della città di Scalea.

Luogo e data

Dichiarante

- 1) **Per i gruppi guidati, in questa parte della dichiarazione, indicare i dati del responsabile del gruppo; per gli altri componenti del gruppo indicare generalità e codice fiscale in elenco da allegare alla dichiarazione, elenco che deve essere sottoscritto a cura del dichiarante.**



**AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL' ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(da trasmettere tramite piattaforma e conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (\*) \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

DI AVER PERNOTTATO DAL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ AL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA \_\_\_\_\_

**E DI TROVARSI IN UNO DEI CASI DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PRECISAMENTE**

(barrare la casella appropriata):

- i minori che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i 10 anni di età;
- i soggetti diversamente abili, escluso eventuale accompagnatore, che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- disabile con handicap grave, ivi incluso eventuale accompagnatore, ai sensi ex legge 104/92;
- i volontari che prestano il proprio servizio sul territorio del Comune di Scalea in occasione di emergenze di protezione civile;
- gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, compreso gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per ragioni di servizio, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio di Scalea;
- personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura ricettiva.

**Informativa privacy:**

Il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Scalea.

Scalea, \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

Allegato: Copia del documento di identità del dichiarante.

